

REGOLAMENTO (CEE) N. 867/89 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 1989****recante disposizioni in materia di dazi doganali applicabili all'importazione in Portogallo di tabacco greggio o all'importazione di questo prodotto dal Portogallo verso la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4,

vista la domanda del Portogallo,

considerando che l'articolo 243 dell'atto di adesione prevede la progressiva abolizione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti provenienti dal Portogallo nonché dei dazi doganali all'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dalla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985; che è possibile decidere la riduzione di questi dazi secondo un ritmo più rapido nonché la loro totale abolizione;

considerando che ad alcuni prodotti agricoli vengono applicati all'importazione nella Comunità tassi preferenziali negoziati nel quadro del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate; che l'articolo 365 dell'atto di adesione prevede che il Portogallo, a partire dal 1° marzo 1986, riduca progressivamente, nei riguardi dei paesi terzi che beneficiano del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale; che lo stesso articolo prevede un ritmo per l'allineamento delle aliquote, stabilite in Portogallo, sui tassi preferenziali per il 1° gennaio 1996; che è possibile decidere di allineare i dazi applicabili all'importazione in Portogallo sui dazi preferenziali applicabili nel quadro del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate secondo un ritmo più rapido;

considerando che sul tabacco greggio negli scambi intercomunitari sono applicati dazi doganali quali sopra indicati e che a questo prodotto, per l'importazione da paesi

terzi che beneficiano del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, sono applicate aliquote non preferenziali; che la Repubblica portoghese ha chiesto, per gli scambi intercomunitari di tabacco greggio, l'abolizione di tali dazi doganali nonché l'allineamento dei dazi attualmente applicati sulle aliquote preferenziali da applicare a tale prodotto; che, considerata l'evoluzione del mercato del tabacco, è opportuno procedere all'abolizione totale dei dazi doganali di cui si tratta nonché a tale allineamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella composizione al 31 dicembre 1985 di tabacchi greggi o non lavorati e di cascami di tabacco del codice NC 2401 provenienti dal Portogallo, sono aboliti.

Il Portogallo abolisce i dazi doganali all'importazione di tali prodotti provenienti dalla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985.

2. Per le importazioni in Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, provenienti da paesi terzi che beneficiano del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, si applicano le aliquote preferenziali applicate dalla Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione